

PROVINCIA DI PIACENZA

Provv. N. 29 del 11/03/2016

Proposta n. 2016/289

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA, CON EFFETTI DI VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEI COMUNI DI CALENDASCO, GAZZOLA, GOSSOLENGO, GRAGNANO, PIACENZA E RIVERGARO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CIRCUITO CICLO PEDONALE E AREE DI SOSTA LUNGO IL CORSO DEL FIUME TREBBIA, AI SENSI DELL¿ART. 34 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 40 DELLA L.R. N. 20/2000, COMPORTANTE APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'. PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL¿ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- per attuare il progetto per la "Realizzazione di un circuito ciclo-pedonale lungo il corso del fiume e apposizione di tabelle, pannelli e segnaletica", a suo tempo proposto alla Regione dall'allora Ente Parco regionale fluviale del Trebbia e finanziato nell'ambito del programma regionale degli investimenti 2009/2011 Azione C) previsto nel territorio dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza e Rivergaro, è stato avviato il procedimento per la conclusione di un Accordo di programma, con effetti di variante agli strumenti urbanistici dei Comuni predetti;
- in accordo con i Comuni interessati dall'opera, nonché con l'Ente di gestione del Parco, la Regione e la Provincia, è stato verificato che l'Accordo di programma, disciplinato dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 40 della L.R. n. 20/2000, è lo strumento più idoneo e consono al perseguimento tempestivo ed efficace degli obiettivi del progetto;
- infatti esso consente di definire e coordinare una pluralità di impegni e attività necessari per il raggiungimento di un determinato risultato, integrando l'azione di più pubbliche amministrazioni, nonché di apportare variante a tutti gli strumenti di pianificazione conformandone le previsioni al progetto oggetto di Accordo e di dichiarare la pubblica utilità;
- la Provincia di Piacenza, in quanto titolare del Piano territoriale di coordinamento provinciale, da cui discende la previsione di rilievo sovra comunale della progettata ciclopista, ed in quanto Ente di area vasta cui competono, ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014, funzioni fondamentali di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente, nonché di assistenza tecnico-amministrativa ai

Comuni, è stata individuata, in accordo con gli enti coinvolti, quale amministrazione competente ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e regionale in materia di Accordi di programma;

- in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e 40 della L.R. n. 20/2000, il 16 novembre 2015 si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi preliminare nel corso della quale è stata presentata la proposta di Accordo da condividere con i soggetti invitati per l'acquisizione del consenso alla sua conclusione, nonché per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati richiesti per l'approvazione degli effetti di variante urbanistica e per l'attuazione degli interventi;
- l'adesione alla proposta di Accordo dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza e Rivergaro, nonché della Provincia, comporta variazione degli strumenti urbanistici in vigore, secondo le risultanze degli specifici elaborati allegati al progetto per ciascuno dei predetti Comuni;
- insieme al progetto esecutivo dell'intervento e agli elaborati di variante sono stati prodotti, ai fini della valutazione ambientale degli effetti di variante urbanistica, anche lo *Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale* e lo *Studio di incidenza*, mentre, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, è stato allegato anche il *Piano particellare e degli asserviment*i;
- con Provvedimento n. 178 del 1° dicembre 2015, il sottoscritto Presidente, sulla base dell'istruttoria svolta dall'allora Servizio "Programmazione, Territorio e Urbanistica":
 - ha espresso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000, il proprio assenso sulla proposta di Accordo di programma e relativi elaborati elencati nell'art. 4 dell'Accordo medesimo (in atti) per la realizzazione di un circuito ciclopedonale, aree di sosta lungo il corso del fiume Trebbia e apposizione di tabelle, pannelli e altra segnaletica, relativamente alla necessaria variazione degli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gragnano, Gossolengo, Piacenza e Rivergaro nei termini e con i contenuti di cui agli specifici allegati alla stessa proposta di Accordo;
 - ha rinviato la valutazione ambientale sugli effetti di variante urbanistica implicati nell'Accordo, tra cui l'espressione del parere motivato VAS, nonché la formulazione del parere sismico a un successivo atto da assumere solamente a seguito della scadenza del termine per il deposito dell'Accordo preliminare, e relativi allegati, e per la presentazione di osservazioni e successivamente all'acquisizione dei pareri, valutazioni o contributi da parte delle Autorità con competenze in materia ambientale;
 - ha atto che, nelle more della elaborazione del Piano generale di cartellonistica di cui all'art. 6, comma 9, del Regolamento per la disciplina della pubblicità stradale e delle segnalazioni turistiche approvato con atto del Consiglio provinciale n. 34 del 30 maggio 2011, la segnaletica prevista nel Progetto in questione sulla viabilità provinciale potrà essere installata previa autorizzazione del Servizio provinciale competente;
 - ha inoltre dato atto che l'assenso espresso costituisce autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo di programma, anche in presenza di modifiche purché non sostanziali, e che, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. n. 20/2000, a seguito del consenso unanime espresso anche dalla Regione Emilia-Romagna, dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale e dai Comuni di Calendasco, Gazzola, Gragnano, Gossolengo, Rivergaro e Piacenza, la proposta di Accordo e relativi allegati potrà essere depositata per sessanta giorni consecutivi dalla pubblicazione nel BURERT del relativo avviso;

Considerato, per quanto riguarda la valutazione ambientale degli effetti di variante agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dal progetto di ciclopista, che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009), nell'elaborazione dei piani o loro varianti, devono essere prese in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire

- dell'insieme degli atti di pianificazione che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione dei piani ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso:
- ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, della L.R. n. 20/2000, lo Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento delle opere nel territorio è integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del piano da variare e svolge quindi la funzione di integrazione della ValSAT;
- per le varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica che conseguono ad accordi di programma, è necessario integrare le procedure previste dalla legge urbanistica regionale con gli adempimenti previsti per la valutazione ambientale degli atti di pianificazione;
- pertanto, per l'Accordo di programma in argomento, è stata integrata la procedura stabilita dall'art. 40 della L.R. n. 20/2000 con la individuazione e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e con l'espressione formale del parere motivato da parte dell'Autorità competente ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e sue successive modifiche;
- il Decreto di approvazione dell'Accordo di programma in variante agli strumenti urbanistici dei Comuni territorialmente interessati alla realizzazione degli interventi in argomento dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate negli strumenti urbanistici variati e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Dato atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, e di questa Provincia in particolare, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- risulta pertanto salvaguardata la continuità nell'esercizio delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Dato atto, relativamente alla valutazione ambientale degli effetti di variante urbanistica dell'Accordo di programma in questione, che:

- sul BURERT del 16 dicembre 2015 è stato pubblicato, a cura della Provincia, l'avviso di deposito della proposta di Accordo dando notizia della disponibilità alla consultazione, anche ai fini della procedura di valutazione di sostenibilità ambientale degli effetti di variazione urbanistica dell'Accodo di programma e della dichiarazione di pubblica utilità, degli inerenti allegati tra cui anche gli elaborati di variante, lo Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento delle opere nel territorio, lo Studio di incidenza e il Piano particellare e degli asservimenti;
- nel periodo di deposito, che è scaduto il 15 febbraio 2016, sono pervenute n. 9 osservazioni elencate nell'allegato al presente provvedimento;

Preso atto che:

- la proposta di Accordo di programma e relativi allegati, tra cui anche gli elaborati di variante, lo *Studio* degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento delle opere nel territorio e lo *Studio* di incidenza, sono stati esaminati in conferenza di servizi, cui hanno partecipato anche le seguenti Autorità con competenze in materia ambientale, che hanno espresso i pareri e nulla osta sotto indicati (in atti):
 - Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza (Dipartimento di sanità pubblica U.O. Igiene pubblica), parere igienico-sanitario in merito agli effetti di variante urbanistica, rilasciato con lettera del 14 febbraio 2015, registrata il 18 dicembre 2015 al protocollo provinciale con n. 74096;
 - Consorzio di bonifica di Piacenza, parere rilasciato con lettera del 10 dicembre 2015, prot. n. 13136, registrata nella stessa data al protocollo provinciale con n. 72544;
 - Agenzia per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE Sezione provinciale di Piacenza), parere rilasciato con lettera del 4 febbraio 2016, prot. PGPC 868/2016, registrata nella stessa data al protocollo provinciale con n. 3335;
 - Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), nulla osta a fini idraulici, con prescrizioni, rilasciato con lettera del 10 febbraio 2016, prot. n. 3125/2016, registrata nella stessa data al protocollo provinciale con n. 3992;
 - Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po, parere positivo, ai sensi del Titolo II, capo II della L.R. n. 7/2004, in materia di gestione delle aree del demanio idrico, rilasciato con lettera del 26 febbraio 2016, prot. PG/2016/129232, registrata nella stessa data al protocollo provinciale con n. 5811;

Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti:

- a) le seguenti autorizzazioni paesaggistiche:
 - autorizzazione paesaggistica n. 7/2015 rilasciata dal Comune di Gossolengo il 19 dicembre 2015 (prot. com.le n.12380);
 - autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Rivergaro il 19 dicembre 2015 (prot. com.le n. 9766);
 - autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Gragnano il 30 gennaio 2016;
 - autorizzazione paesaggistica n. 4/2016 rilasciata dal Comune di Piacenza il 2 febbraio 2016, prot. com.le n. 66265/2015;
 - autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Calendasco il 5 febbraio 2016 (prot. com.le n. 940);
 - autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Gazzola l'undici febbraio 2016, prot. com.le 447;
- b) i seguenti atti comunali di assenso e di valutazione positiva degli effetti di variante urbanistica:
 - Comune di Gossolengo, deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23 novembre 2015;
 - Comune di Gossolengo, deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 26 novembre 2015;
 - Comune di Gazzola, deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 26 novembre 2015;
 - Comune di Rivergaro, deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 28 novembre 2015;
 - Comune di Calendasco, deliberazione n. 85 del 28 novembre 2015;

- Comune di Piacenza, deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 3 dicembre 2015;
- c) il provvedimento di assenso del Presidente della Provincia n. 178 del 1° dicembre 2015;
- d) il provvedimento di valutazione di incidenza emanato dall'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia occidentale con determinazione dirigenziale n. 46 del 3 febbraio 2016;
- e) la determinazione del Direttore della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa della Regione Emilia Romagna n. 16948 del 30 novembre 2015;
- f) la determinazione dirigenziale n. 726 del 27 novembre 2015 dell'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia occidentale;

Dato inoltre atto che, la Provincia, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni oggetto di variante con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;

Esaminata la Relazione istruttoria (in atti) svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive" che, valutati i contenuti dello *Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento delle opere nel territorio* e della Valutazione di incidenza (determinazione dirigenziale dell'Ente Parchi n. 46 del 3 febbraio 2016), conclude con la proposta di

- esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato, parere motivato positivo sugli
 effetti di variante agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo,
 Gragnano, Piacenza e Rivergaro implicati nell'Accordo di programma in argomento, sulla base
 dell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante e nel rispetto delle
 prescrizioni indicate nell'allegato medesimo;
- esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e successive modifiche;
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la legge regionale n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in particolare l'art. 2, comma 4:
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore *Risorse finanziarie e patrimoniali* recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.r. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a una variante specifica adottata con atto del Consiglio provinciale n. 71 del 20 dicembre 2013, attualmente in regime di salvaguardia;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del PO (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come successivamente modificato e integrato;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, commi 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014/2018;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, la competenza ad esprimere l'assenso alla sottoscrizione dell'Accordo di programma, già rimessa alla Giunta provinciale dalla L.R. n. 20/2000, quale organo competente a esprimere le valutazioni, anche di sostenibilità ambientale, sugli strumenti urbanistici comunali è ora assegnata alla competenza del Presidente in quanto il nuovo Statuto dispone che l'esercizio dei poteri già riconosciuti in capo alla Giunta provinciale deve intendersi riferito al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della Relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

Sentito il Segretario generale;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa:

- 1. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, parere motivato positivo relativamente agli effetti di variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Rivergaro e Piacenza implicati nell'Accordo di programma per la realizzazione di una ciclopista e aree di sosta lungo il fiume Trebbia, sulla base dei contenuti dell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, che specificamente si approva, e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'allegato medesimo;
- 2. di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- 3. di dare atto il Decreto presidenziale con il quale verrà approvato l'Accordo di programma dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate negli strumenti urbanistici variati e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
- 4. di dare atto che l'assenso espresso con il precedente Provvedimento presidenziale n. 178 del 1° dicembre 2015 costituisce autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo di programma, anche in presenza di modifiche purché non sostanziali;
- 5. di depositare il presente provvedimento nella seduta conclusiva della conferenza di servizi;
- 6. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

CR

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 289/2016 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA, CON EFFETTI DI VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEI COMUNI DI CALENDASCO, GAZZOLA, GOSSOLENGO, GRAGNANO, PIACENZA E RIVERGARO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CIRCUITO CICLO PEDONALE E AREE DI SOSTA LUNGO IL CORSO DEL FIUME TREBBIA, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL¿ART. 40 DELLA L.R. N. 20/2000, COMPORTANTE APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'. PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL¿ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza Iì, 10/03/2016

Sottoscritto dal Dirigente (SILVA VITTORIO) con firma digitale



Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 29 del 11/03/2016

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA, CON EFFETTI DI VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEI COMUNI DI CALENDASCO, GAZZOLA, GOSSOLENGO, GRAGNANO, PIACENZA E RIVERGARO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CIRCUITO CICLO PEDONALE E AREE DI SOSTA LUNGO IL CORSO DEL FIUME TREBBIA, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL¿ART. 40 DELLA L.R. N. 20/2000, COMPORTANTE APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'. PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL¿ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza Ii, 11/03/2016

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio (MALCHIODI MARIA ELENA) con firma digitale

Parere Motivato

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, con nota acquisita al Prot. prov. le n. 66370 del 06.11.2015, ha trasmesso gli elaborati relativi alla proposta di Accordo di Programma in Variante alla strumentazione urbanistica inerente alla "Realizzazione di un circuito ciclo-pedonale lungo il corso del fiume e apposizione di tabelle, pannelli e altra segnaletica" ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione dello specifico Parere Motivato.

Gli elaborati relativi alla proposta di Accordo di Programma, compreso lo "Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale derivante dalla realizzazione delle opere oggetto dell'Accordo proposto e delle misure necessarie per il loro inserimento sul territorio" (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del documento di ValSAT/Rapporto Ambientale), la Sintesi non Tecnica nonché lo Studio di Incidenza, sono stati depositati presso gli enti territoriali interessati che, insieme ai soggetti competenti in materia ambientale, sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi di cui all'art. 40 della L.R. 20/2000.

Gli elaborati costitutivi della proposta di Accordo, comprensivi del Progetto esecutivo delle opere, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed i soggetti sottoscrittori dell'Accordo medesimo (l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, la Regione Emilia Romagna ed i Comuni di Calendasco, Gazzola, Gragnano Tr., Gossolengo, Piacenza e Rivergaro).

La Conferenza di Servizi ha aperto i propri lavori in data 16 novembre 2015, è proseguita in data 4 dicembre 2015 e si concluderà in data 16 marzo 2016.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale della proposta di Accordo di Programma in variante alla strumentazione urbanistica dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Tr., Piacenza e Rivergaro, fissato nel 15 febbraio 2016, sono pervenute n. 9 osservazioni, come sintetizzato nel seguito.

N.	Prot. prov.le	Richiedente
1	n. 3109 del 03.02.2016	Cavalli Marinella
2	n. 3897 del 09.02.2016	Pugni Ermes e Medardo
3	n. 3942 del 10.02.2016	CCPL Inerti S.p.A.
4	n. 4256 dell'11.02.2016	Cattaneo Marta
5	n. 4396 del 15.02.2016	Cattaneo Elena
6	n. 4533 del15.02.2016	Bassi Pier Giorgio
7	n. 4535 del 15.02.2016	Montesissa Maria
8	n. 4589 del 16.02.2016	Pallastrelli Daniela e Davide
9	n. 4652 del 16.02.2016	Lusignani Don Giuseppe Presidente Casa di riposo G.Gasparini

Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Progetto oggetto della proposta di Accordo di Programma, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, sarà necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato già formulato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. 20/2000 la proposta di Accordo di Programma in variante alla strumentazione urbanistica è stata assoggettata alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Il documento "Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio" è stato costruito sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della proposta progettuale e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione e, in particolare, durante le fasi di deposito e partecipazione.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla ricostruzione degli assetti ambientale e territoriale del contesto di riferimento, basata su numerosi soralluoghi da parte dei progettisti incaricati, ha prodotto una valutazione delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio analizzato, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive dello stesso, confugurando una prima proposta di azioni da attuare con il Progetto proposto.

Sin dalle fasi iniziali di analisi, è stato definito lo scenario di sviluppo sociale, economico e culturale con riferimento alla sostenibilità e ad una elevata qualità dell'ambiente e del territorio, scenario entro cui sono stati assunti gli obiettivi della proposta progettuale.

Nelle fasi successive, è stata verificata la coerenza fra i suddetti obiettivi e quelli definiti per gli strumenti della pianificazione sovraordinata. Successivamente, la valutazione è stata orientata ad individuare gli effetti indotti dall'attuazione delle azioni progettuali, consentendo di selezionare, tra le possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi.

Sulla base degli approfondimenti effettuati, poi, il processo valutativo ha provveduto alla definizione ed alla valutazione dell'insieme degli impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Progetto, condizionando la stessa alla realizzazione di azioni di mitigazione.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi della proposta di Accordo di Programma in Variante alla strumentazione urbanistica, delle analisi effettuate nell'ambito della costruzione del Progetto e del documento "Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale derivante dalla realizzazione delle opere oggetto dell'Accordo proposto e delle misure necessarie per il loro inserimento sul territorio", emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale della citata proposta di Accordo, così come disciplinata dalla normativa vigente e dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007. In particolare, si valuta positivamente l'impostazione metodologica generale seguita nella predisposizione del documento di valutazione, impostata sulla base di quanto indicato dalla L.R. 20/2000 e coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.

La metodologia proposta per la ValSAT della proposta di Accordo di Programma esaminata ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Progetto.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Progetto attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello stesso:

- 1. quadro di riferimento normativo,
- 2. quadro di riferimento procedurale,
- 3. contenuti delle varianti agli strumenti urbanistici comunali,
- 4. analisi del contesto ambientale,
- 5. sintesi dello stato di fatto analisi SWOT.
- 6. definizione degli obiettivi di sostenibilità,
- 7. valutazione della coerenza rispetto alla pianificazione sovraordinata,
- 8. valutazione degli effetti sul sistema ambientale e territoriale.
- 9. indicazione di eventuali ipotesi alternative.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni del Progetto proposto, derivanti dall'analisi delle situazioni di criticità delle componenti ambientali a livello locale, sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla pianificazione sovraordinata.

La valutazione degli "effetti potenziali attesi", derivanti dall'attuazione del Progetto sulle matrici ambientali considerate come rappresentative del contesto di riferimento, consente di valutare positivamente gli interventi di mitigazione, definiti con particolare riferimento alla fase di cantiere.

Tuttavia, occorre rilevare la mancanza di un piano di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni proposte, che preveda l'elaborazione di Report periodici, da mettere a disposizione del pubblico.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento "Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale derivante dalla realizzazione delle opere oggetto dell'Accordo proposto e delle misure necessarie per il loro inserimento sul territorio" e della Valutazione di Incidenza elaborati, considerata la proposta di Accordo esaminata, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata, l'Autorità competente ritiene di esprimere

Parere Motivato positivo

sulla proposta di Accordo di Programma in Variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di: Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Tr., Piacenza e Rivergaro relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..

l'Accordo di Programma potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento "Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale derivante dalla realizzazione delle opere oggetto dell'Accordo proposto e delle misure necessarie per il loro inserimento sul territorio", delle valutazioni

formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

- Occorre garantire il rispetto di tutti gli interventi di mitigazione definiti nello "Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale derivante dalla realizzazione delle opere oggetto dell'Accordo proposto e delle misure necessarie per il loro inserimento sul territorio";
- risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale;
- il documento "Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale derivante dalla realizzazione delle opere oggetto dell'Accordo proposto e delle misure necessarie per il loro inserimento sul territorio" dovrà essere integrato con apposito piano di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni proposte, che preveda l'elaborazione di Report periodici, da mettere a disposizione del pubblico;
- le previsioni contenute nella proposta di Accordo in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
- si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione dell'Accordo di Programma si dovrà illustrare, in un apposito elaborato denominato Dichiarazione di Sintesi, in che modo si è tenuto conto del Rapporto Ambientale (comprensivo di Valutazione d'Incidenza) e degli esiti delle consultazioni e come le considerazioni ambientali sono state integrate negli elaborati, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.